



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 180 DELL'1 aprile 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30 marzo 2013 - Undicesima giornata ritorno

Atalanta-Sampdoria 0-0
Internazionale-Juventus 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 aprile 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 86

1) SERIE A TIM

Gare del 30 marzo 2013 - Undicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

180/544



a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Internazionale, Juventus e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di discriminazione razziale; recidiva; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LUCCHINI Stefano (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARZAGLI Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CONSIGLI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GARGANO Walter Alejandro (Internazionale)

QUINTA SANZIONE

GIOVINCO Sebastian (Juventus)
PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

BERARDI Gaetano (Sampdoria)

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica; con recidiva.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 APRILE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta